

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe;

A scioglimento della riserva assunta il 7.3.2018

Premesso che, a norma dell'art. 244 c.p.c., la prova per testimoni, *"deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata"*;

che tale disposizione *"con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice"* (Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007).

che se è vero che *"l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori"* (così, Sez. 3, Sentenza n. 25013 del 10/10/2008), è altrettanto vero, però, che di chiarimenti deve trattarsi perché non può in ogni modo farsi comunque carico al Giudice di individuare gli specifici fatti e le circostanze sui quali i testimoni devono essere sentiti o le parti interrogate;

che una richiesta istruttoria così formulata: *"...si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai paragrafi da II a X capitoli dal n 1) al n 147 della pregressa narrativa in fatto, espunte di qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole "vero che"*, posta, oltretutto, a conclusione di una narrativa non articolata solo su fatti storici specifici e ben determinati, non solo non assolve l'onere probatorio cogente facente capo a chi aziona la pretesa, ma fa carico al Giudice di dover operare una inaccettabile opera di *ripulitura* dei fatti e di *rimodulazione* delle circostanze oggetto di testimonianza;

che tale opera di *supplenza* va ben oltre il potere di chiedere chiarimenti di cui all'art. 253 c.p.c.;

che *"nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (nella specie, mancata indicazione nel ricorso dei capitoli di prova testimoniale), così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale"* (Sez. L, Sentenza n. 11847 del 21/05/2009, cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 12002 del 08/08/2002, Sez.L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009; Sentenza n. 15899 del 20/7/2011);

che per tali motivi la prova testimoniale proposta da parte ricorrente su tali capitoli è inammissibile;

ammette le prove per testi richieste dalla ricorrente limitatamente ai capp 2,3, 13, 14, 16,17,18,19,20 a pag 62,63 e 64 del ricorso introduttivo;

non ammette i restanti capitoli in quanto in parte generici, in parte valutativi, in parte documentali;

ammette le prove per testi richieste dall'INPS

P.Q.M.

Rinvia per l'audizione di tre testi per parte all'udienza del 21.9.2018 ore 10

Si comunichi alle parti

Pavia 25.5.2018

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

